

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

La dichiarazione fiscale è dichiarazione di scienza sempre emendabile anche in sede processuale

Le dichiarazioni fiscali, in particolare quelle dei redditi, non sono atti negoziali o dispositivi, nè costituiscono titolo dell'obbligazione tributaria, ma sono dichiarazioni di scienza e, quindi, salvi casi particolari, possono essere liberamente modificate dal contribuente, anche in sede processuale; pertanto, la dichiarazione, affetta da errore, sia esso di fatto che di diritto, commesso dal dichiarante nella sua redazione è - in linea di principio - emendabile e ritrattabile, quando dalla medesima possa derivare l'assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico.

Cassazione civile, sezione quinta, sentenza del 4.6.2014, n. 12481

...omissis...

2.1. Con il primo motivo di gravame il contribuente deduce per gli effetti dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di legge e segnatamente del D.Lgs. 15 dicembre 1997, art. 2, come modificato dal D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137, art. 1, comma 1, in quanto la CTR nel decidere l'appello dell'ufficio nei termini ricordati avrebbe ritenuto la sussistenza dell'obbligo di versamento IRAP per il solo fatto che il ricorrente avesse compilato in sede di dichiarazione dei redditi il quadro IQ del relativo modello. Osserva il ricorrente, ricordando al riguardo la natura di dichiarazioni di scienza propria delle dichiarazioni fiscali, "che la compilazione del predetto quadro non soltanto non è suscettibile di integrare il presupposto impositivo dell'IRAP... ma neppure può assumere la valenza di una sorta di ricognizione di debito nei confronti dell'erario".

Aggiunge peraltro "che la dichiarazione dei redditi di cui si discute era stata inviata in forma telematica e che nell'anno 2004 il software all'uopo implementato dall'Agenzia delle Entrate (xxxx) era configurato in maniera tale da obbligare i professionisti, titolari di lavoro autonomo, a compilare in ogni caso il quadro IQ, pena l'impossibilità di trasmettere la dichiarazione stessa".

2.2. Con il secondo motivo il contribuente censura la sentenza di secondo grado sotto il profilo dell'omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto "la CTR ha totalmente omesso di motivare in ordine al vero fatto controverso e decisivo per il giudizio e cioè la sussistenza, nel caso di specie, del presupposto impositivo dell'IRAP...", posto che dalla documentazione prodotta in giudizio (mod unico 2004, fatture emesse nell'anno 2003 e registro beni ammortizzabili) era evincibile che "l'avv. O., non avendo una propria struttura, non era in alcun modo tenuto al versamento dell'IRAP, difettando il presupposto impositivo richiesto dalla vigente normativa per l'applicazione dell'imposta de qua: vale a dire l'esercizio di un'attività professionale autonomamente organizzata". 3. E' fondato, in ragione del primo argomento che lo sorregge, il primo motivo di ricorso.

E' infatti da tempo consolidata nella giurisprudenza di questa Corte, quanto meno dal pronunciamento adottato dalle SS.UU. 15063/02 e 17394/02 a risoluzione del contrasto insorto sul punto dell'emendabilità o meno della dichiarazione fiscale affetta da errore che "le dichiarazioni fiscali, in particolare quelle dei redditi, non sono atti negoziali o dispositivi, nè costituiscono titolo dell'obbligazione tributaria, ma sono dichiarazioni di scienza e, quindi, salvi casi particolari, possono essere liberamente modificate dal contribuente, anche in sede processuale; pertanto, la dichiarazione, affetta da errore, sia esso di fatto che di diritto, commesso dal dichiarante nella sua redazione è - in linea di principio - emendabile e ritrattabile, quando dalla medesima possa derivare l'assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico" (29378/08; 1708/07; 4238/04, nonché in motivazione Cass. 452/14; 14932/11).

Su questa premessa, che priva la dichiarazione fiscale di ogni connotazione negoziale e segnatamente esclude che ad essa possa riconoscersi natura confessoria (8972/02; 21944 /07), pronunciandosi in una vicenda in cui, al pari di quella qui in disamina, si controverteva del carattere vincolante degli elementi contabili esposti in dichiarazione dal contribuente che siano fatti oggetto di liquidazione automatica ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n.

600, art. 36 bis, questa Corte, investita dello specifico quesito se ciò osta alla successiva impugnazione della cartella, ha avuto modo di statuire che nessun effetto preclusivo è argomentabile in questo senso, "in quanto tale conclusione presupporrebbe la irretrattabilità delle dichiarazioni del contribuente che, invece, avendo natura di dichiarazioni di scienza, sono ritrattabili in ragione della acquisizione di nuovi elementi di conoscenza o di vantazione" (9872/11). E' perciò palesemente errato il convincimento fatto proprio dal giudice di seconde cure che, attribuendo carattere impegnativo alla dichiarazione resa dal contribuente circa la sussistenza di un debito IRAP per Euro 336,00 e ritenendo che egli sia perciò stesso obbligato al relativo versamento, in difetto esponendosi al rilievo formale dell'inadempimento secondo le modalità del controllo automatizzato del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, ha mostrato di accogliere una concezione della dichiarazione fiscale che in linea di principio non trova più alcun seguito nella giurisprudenza di questa Corte, attribuendo ad essa e alle dichiarazioni che vi sono contenute un effetto vincolante ed obbligatorio che non si accorda con la loro natura di mere dichiarazioni di scienza.

4. Ne segue perciò l'accoglimento del ricorso per il primo motivo di gravame, assorbito il secondo, ed il rinvio della controversia avanti ad altro giudice ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2.

p.q.m.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla CTR Abruzzo che in altra composizione provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Quinta Civile, il 12 marzo 2014.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2014